



CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

ORDINE DEL GIORNO n. 02/2020

La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, riunita in videoconferenza il 23 aprile 2020, su proposta del *Coordinamento delle Commissioni e degli Osservatori sul contrasto della criminalità organizzata e la promozione della legalità*

PREMESSO CHE:

- come è stato dimostrato, la fenomenologia criminale si caratterizza anche per un frequente coinvolgimento di minori in attività legate ad associazioni criminali, spesso di tipo mafioso;
- in particolare, in determinate realtà, come ad esempio quella calabrese, i contesti criminali presentano una forte connotazione familiare, con la conseguenza che i minori, seppur non sempre direttamente coinvolti in attività delittuose, vivono in famiglie in cui la cultura di mafia è tramandata per assicurare continuità generazionale, con grave violazione dei doveri riconnessi alla responsabilità genitoriale;
- il radicamento in logiche di vita delinquenziali proprie del contesto familiare e sociale di provenienza può impedire l'avvio e, talora, la ripresa di quel percorso formativo che dovrebbe caratterizzare l'età educativa, arrecando un gravissimo pregiudizio per la crescita e lo sviluppo psico-fisico del minore figlio di genitori mafiosi;
- la tutela dei minori e le conseguenze derivanti dal loro inserimento in logiche ed attività criminali aventi forte connotazione familiare sollecitano una attenta riflessione da parte delle Istituzioni, chiamate ad intervenire con ogni strumento di tutela utile per i minori esposti a rischio di devianza;

EVIDENZIATO CHE:

- la Dichiarazione dei diritti del Fanciullo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959, ha stabilito che il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica ed intellettuale, ha bisogno di una particolare attenzione e di cure speciali, compresa un'adeguata protezione giuridica;
- parimenti, la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989 prevede una serie di principi fondamentali a tutela dei minori, disponendo all'articolo 3 che *"in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente"*, ed all'art. 29 che l'educazione del fanciullo non solo deve avere come finalità il rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e dei valori nazionali del Paese, ma deve altresì

“preparare il fanciullo ad assumere la responsabilità della vita, in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza”;

- l'articolo 2 della Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, ivi compresa la famiglia;
- gli articoli 30 e 31 della Costituzione attribuiscono determinati diritti e doveri in capo ai genitori nei confronti della prole, tra cui quello di provvedere all'educazione dei figli;
- l'articolo 32 della Costituzione riconosce e tutela il diritto all'integrità fisica e psichica dell'individuo;

CONSIDERATO CHE:

- il diritto all'educazione risponde al superiore interesse del minore e deve tendere a far divenire il minore un membro utile della società ed a svilupparne il senso di responsabilità morale e sociale;
- a tal fine, diviene necessario spostare l'attenzione sui processi educativi che consentono la trasmissione del codice culturale mafioso all'interno dell'organizzazione criminale, permettendo il perpetuarsi di questa;
- in questo senso, il contrasto alla povertà educativa rappresenta un'importante opportunità di interferenza all'interno del processo riproduttivo della cultura mafiosa;
- disturbare la riproduzione del codice culturale della mafia significa, infatti, turbare la stabilità dell'intero sistema mafioso;

RILEVATO CHE:

- proprio allo scopo di contrastare i fenomeni di devianza giovanile, dal 2012 in Calabria, su iniziativa del Tribunale per i minori di Reggio Calabria, è stato promosso il Progetto “Liberi di scegliere”, finalizzato alla rieducazione ed al reinserimento di minori e giovani provenienti da contesti di criminalità organizzata attraverso la realizzazione di percorsi personalizzati di sostegno ed inclusione sociale, atti in particolare a:
 - garantire adeguate tutele per una regolare crescita psico-fisica, assicurando il soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze tipiche dell'adolescenza, mediante la promozione dei valori della legalità e la valorizzazione di specifiche potenzialità, inclinazioni e risorse;
 - sviluppare un programma sperimentale di prevenzione della marginalità sociale attraverso opportunità formative, lavorative e ricreative;
 - sperimentare interventi di giustizia riparativa e di mediazione penale che coinvolgano, ove possibile, anche il nucleo familiare di appartenenza;
- nel 2017 tale progetto è stato oggetto di un Accordo Quadro tra Regione Calabria, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Interno, Corti d'Appello di Reggio Calabria e Catanzaro e Tribunali per i Minorenni di Reggio Calabria e Catanzaro;
- nel 2018 un analogo Protocollo di Intesa è stato sottoscritto tra il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e l'Associazione Libera;

- l'Accordo del 2017 è stato rinnovato nel mese di novembre 2019 ed esteso anche alla partecipazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e dell'Associazione Libera;

TENUTO CONTO CHE:

- inoltre, il programma "Liberi di scegliere" è previsto dall'articolo 11 della legge regionale della Calabria 26 aprile 2018, n. 9, *"Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza"*, nell'ambito delle misure regionali per la prevenzione della marginalità sociale e culturale a favore di minori provenienti da contesti familiari pregiudizievoli o disgregati;
- esso è stato anche oggetto di una apposita Risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura (*La tutela dei minori nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata*), adottata il 31.10.2017;

RITENUTO, dunque, fondamentale adottare ogni strumento di tutela per i minori nei casi in cui l'ambiente familiare ne possa gravemente pregiudicare lo sviluppo armonico e sereno, influenzandoli negativamente ed esponendoli ad un serio e concreto rischio di devianza;

RITENUTO altresì che, in tale ottica, il progetto "Liberi di scegliere", ad oggi attuato solo nella Regione Calabria, potrebbe rivelarsi un valido strumento di contrasto alla povertà educativa, oltre che di inclusione sociale e diffusione della legalità in favore di soggetti minori inseriti in contesti di criminalità organizzata o provenienti dagli stessi;

VISTI i relativi lavori svolti dal *Coordinamento delle Commissioni e degli Osservatori sul contrasto della criminalità organizzata e la promozione della legalità*;

VISTA, altresì, la corrispondenza intercorsa con il Presidente del Tribunale per i minori di Reggio Calabria, dott. Roberto Di Bella, in data 7 febbraio 2020 e con la Direzione Nazionale Antimafia nella persona del Procuratore nazionale aggiunto, dott. Giovanni Russo, in data 17 febbraio 2020, ai fini della condivisione dei predetti lavori svolti dal *Coordinamento delle Commissioni e degli Osservatori sul contrasto della criminalità organizzata e la promozione della legalità*

ESPRIME

apprezzamento ed approvazione per l'iniziativa avviata dalla Regione Calabria ed attualmente in fase di sperimentazione, giacché essa risponde alla logica di assicurare il preminente interesse del minore d'età e la salvaguardia dei suoi diritti, principi questi ultimi che devono fungere da criteri guida per l'impostazione di politiche nazionali ed internazionali efficaci a sostenere e favorire i processi di crescita e di sviluppo della persona, nonché ad incoraggiare il contrasto alla criminalità organizzata per il tramite della interruzione della continuità dei processi culturali propri dei fenomeni mafiosi e la prevenzione del disagio giovanile;

INVITA

i Consigli regionali ad impegnare le proprie Giunte:

- a valutare l'opportunità di attuare il medesimo progetto anche nelle altre Regioni, fermo restando le differenze esistenti in ogni singolo contesto territoriale, ovvero ad operare interventi sulle proprie legislazioni volti a consentire la realizzazione di progetti di accoglienza per i minori coinvolti nelle situazioni citate in premessa;
- alla stregua di quanto avvenuto in Calabria, ad avviare le procedure necessarie per la sottoscrizione di un analogo Protocollo – di cui si allega uno schema-tipo - prendendo i contatti con le Corti di Appello ed i Tribunali per i minori competenti, nonché con le Direzioni regionali dei Ministeri coinvolti e le Conferenze Episcopali regionali;
- a favorire la più ampia diffusione e conoscenza del progetto attraverso efficaci canali di comunicazione.



ALLEGATO

Schema – tipo

Protocollo d'intesa

Realizzazione del Progetto “LIBERI DI SCEGLIERE”

“Assicurare una concreta alternativa di vita ai soggetti minorenni provenienti da famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata o che siano vittime della violenza mafiosa ed ai familiari che si dissociano dalle logiche criminali”

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

REGIONE
(di seguito Regione)

e

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
per il tramite della Direzione regionale

e

MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA,
per il tramite dell'Ufficio Scolastico Regionale

e

DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA
(di seguito DDA)

e

CONFERENZA EPISCOPALE REGIONALE

e

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI
(di seguito Tribunale)

e

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI....
(di seguito Procura per i Minorenni)

e

EVENTUALE ASSOCIAZIONE DEL TERZO SETTORE
(di seguito "nome associazione")

e congiuntamente "Le Parti"

VISTI

- gli articoli 2 e 3 della Costituzione italiana, che garantiscono il rispetto della dignità umana, richiedono l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale da parte dei cittadini e proclamano il compito della Repubblica di favorire il pieno sviluppo della persona umana;
- l'articolo 9 della Costituzione italiana che garantisce lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica;
- la Comunicazione della Commissione europea Europa 2020: "Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva" del 3 marzo 2010;
- la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'educazione e la formazione ai diritti umani adottata il 23 marzo 2011;
- la Dichiarazione sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l'educazione, adottata dai Ministri dell'Istruzione dell'Unione europea (Parigi, 17 marzo 2015);
- i documenti internazionali, le raccomandazioni dell'UNESCO, i regolamenti e le direttive dell'Unione europea che costituiscono un quadro di riferimento entro cui collocare l'educazione alla cittadinanza, alla legalità, ai valori sedimentati nella storia dell'umanità come elementi essenziali del contesto pedagogico e culturale degli Stati;
- la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 27 maggio 1991, n. 176;
- la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, entrata in vigore il 1° luglio 2000, ratificata con Legge 20 marzo 2002, n. 77 (in specie artt. 3, 9, 29);
- il R. D. L. 20 luglio 1934, n. 1404, "Istituzione e funzionamento dei Tribunali per i minorenni", e s. m. i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 e s. m. i., "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni";
- il Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 272, "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni";
- il Protocollo tra gli Uffici giudiziari del distretto della Corte d'Appello di Reggio Calabria, l'Azienda Sanitaria Provinciale, i Servizi Sociali del territorio e le Forze dell'Ordine (Questura, Comando Provinciale dei Carabinieri e Comando Provinciale della Guardia di Finanza), "volto ad assicurare la piena attuazione delle funzioni di tutela dei minori destinatari di provvedimenti giudiziari civili e penali, ivi inclusi quelli riguardanti i minori vittime di abusi sessuali o maltrattamenti familiari", siglato in data 8 febbraio 2017;
- il Protocollo di Intesa siglato tra il Dipartimento della Giustizia minorile e di Comunità e la rete di associazioni "Libera" del 2018;
- l'Accordo Quadro finalizzato alla realizzazione del progetto "Liberi di Scegliere", siglato a Reggio Calabria in data 1 luglio 2017 tra il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'Interno, la Regione Calabria, la Corte di Appello di Catanzaro, la Corte di Appello di Reggio Calabria, il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria;
- la Risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura del 31.10.2017 (La tutela dei minori nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata);
- la vigente Legge regionale della Calabria 26 aprile 2018, n. 9, "Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza", che all'articolo 11 inserisce il Programma

“Liberi di scegliere” nell’ambito delle misure regionali per la prevenzione della marginalità sociale e culturale a favore di minori provenienti da contesti familiari pregiudizievoli o disgregati;

- l’Accordo tra la Santa Sede ed il Regno d’Italia stipulato nel 1929 (Patti Lateranensi), revisionato in data 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e lo Stato Vaticano;
- il Protocollo d’intesa del 5 novembre 2019 per la realizzazione del progetto Liberi di scegliere, sottoscritto tra Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e la rete di associazioni “Libera”.

CONSIDERATO CHE

- i cambiamenti sociali, culturali, economici e le complessità che caratterizzano le società attuali hanno determinato processi di innovazione e trasformazione significativi dei sistemi educativi di tutti i Paesi, rendendo necessario ridefinire il concetto stesso di cittadinanza, di legalità e di democrazia;
- nei contesti delinquenziali di tipo mafioso, la “famiglia” criminale assume un ruolo “condizionante” la struttura psichica dei suoi componenti, specie se minori, determinando quei meccanismi di svincolo morale che sostanziano la dimensione criminologica delle organizzazioni di stampo mafioso;
- occorre, pertanto, assicurare una concreta alternativa di vita ai soggetti minorenni di tali “famiglie” ed ai loro congiunti che dimostrino di rifiutare le logiche criminali, aspirando ad una nuova vita conforme ai principi costituzionali e della civile convivenza, anche senza assumere lo status di collaboratori o testimoni di giustizia;
- occorre assicurare una concreta alternativa di vita anche ai minorenni ed ai relativi nuclei familiari che siano vittime della violenza mafiosa, quando non sussistono i presupposti normativi per l’ammissione alle speciali misure di protezione;
- in ossequio ai principi di cui agli artt. 2, 3, 30, 31 e 32 Cost., è preciso compito dello Stato – e delle proprie diramazioni istituzionali – proteggere l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo, ed intervenire a tutela dell’integrità psico-fisica e sociale dei minori, mediante interventi volti alla salvaguardia di reali opportunità esistenziali che consentano una effettiva integrazione (o reintegrazione) nel tessuto sociale, attraverso il ripristino di valori collettivi condivisi;
- la necessità di un temporaneo allontanamento e/o di percorsi rieducativi mirati, disposti attraverso le misure previste dagli artt. 330 e ss. del codice civile e dall’art. 25 del R. D. L. n. 1404/1934, diventa l’unica via possibile per offrire - nelle situazioni di grave e concreto pregiudizio – delle reali opportunità di crescita e di realizzazione personale ai ragazzi delle famiglie mafiose;
- l’efficacia di tali provvedimenti non può che passare per un adeguato accompagnamento dei minorenni e dei familiari coinvolti che, allontanati o meno dal territorio di provenienza, necessitano di uno specifico supporto psicologico e di adeguati sostegni educativi, sociali ed economici;
- ogni intervento di supporto e sostegno al percorso educativo-assistenziale deve irrimediabilmente delinearli in base alle caratteristiche psicologiche ed alle necessità esistenziali del singolo minore, onde adeguare la rete operativa alle specificità di inserimento ed adattamento dello stesso;
- la sola rete pubblica (socio-sanitaria ed educativo-assistenziale) può, in alcuni casi specifici, non essere efficace nella realizzazione di interventi programmati dal Tribunale per i Minorenni che, per le peculiarità e complessità del fenomeno, necessitano di in un diverso e

più intenso approccio, da realizzarsi secondo una strategia mirata che preveda l'integrazione delle risorse pubbliche con quelle del privato sociale, su base nazionale.

PREMESSO CHE

la Regione, è soggetto delegato, giusto D. Lgs. 112/1998, in attuazione degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi "servizi sociali e socio-sanitari" e relative azioni di raccordo tra gli enti locali;

il Ministero della Giustizia:

- è preposto all'organizzazione dell'amministrazione giudiziaria ed è responsabile dell'organizzazione dei servizi della giustizia e dell'allocazione delle risorse;
- provvede, attraverso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile, garantendo la tutela dei diritti soggettivi, la promozione dei processi evolutivi adolescenziali ed il reinserimento sociale e lavorativo dei minori e dei giovani adulti entrati nel circuito penale;
- provvede, attraverso il dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, al trattamento dei detenuti, compresi quelli ristretti nei circuiti di alta sicurezza e quelli sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, nei limiti consentiti dalle restrizioni di legge;

il MIUR, per il tramite dell'Ufficio scolastico regionale:

- garantisce a tutti, minori di età e adulti, il diritto all'istruzione con l'obiettivo di favorire e sostenere il successo formativo di ciascuno e di contrastare ogni forma di disagio e di discriminazione, in continuità con gli interventi pregressi in materia;
- favorisce le autonomie scolastiche e la loro interazione con le Istituzioni pubbliche, gli altri Ministeri, le autonomie locali, i settori economici e produttivi, gli enti pubblici e le associazioni, per la definizione e la realizzazione di piani formativi integrati specifici che possano rispondere alla complessità ed alle urgenze individuali e collettive dei soggetti interessati e coinvolti;
- promuove nelle istituzioni scolastiche, anche all'interno delle strutture detentive minorili, interventi di supporto alla convivenza civile ed all'impegno giovanile al fine di favorire la costruzione dell'identità personale e la consapevolezza di essere titolari di diritti e di doveri in una comunità sociale e civile in cui il valore della solidarietà trova espressione anche nelle forme di contribuzione partecipata e volontaria;

il Tribunale per i Minorenni:

- è un ufficio giudiziario pertinente alla giurisdizione ordinaria, specializzato e a composizione mista, formato da giudici professionali (cd. togati) e da giudici onorari;
- ha una competenza territoriale che coincide con il distretto della Corte di Appello ed esercita la giurisdizione in materia penale, civile ed amministrativa nello spirito della realizzazione del migliore interesse del minore (cfr. art. 3, comma 1, Convenzione di New York del 1989, ratificata dall'Italia con la Legge n. 176/1991, secondo cui: "*in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente*");
- in materia penale ha una competenza esclusiva: giudica, infatti, tutti i reati commessi da soggetti che, al momento del fatto, avevano un'età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni; il minore infraquattordicenne è considerato dal legislatore non imputabile per difetto della capacità di intendere e di volere (art. 97 c. p.);

la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni esercita l'azione penale per tutti i reati commessi da soggetti che, al momento del fatto, avevano un'età compresa tra i quattordici ed

i diciotto anni e richiede al Tribunale per i Minorenni i provvedimenti *de potestate ex* artt. 330 e ss. del codice civile e le misure amministrative ai sensi del R. D. L. n. 1404/1934;

la Direzione Distrettuale Antimafia è l'organo della Procura della Repubblica a cui viene demandata la competenza sui procedimenti relativi ai reati di stampo mafioso e terroristico, coordinato a livello nazionale dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (DNAA), a sua volta incardinata nella Procura generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che esercita poteri di sorveglianza, controllo ed avocazione;

la Conferenza episcopale regionale è un'articolazione della Conferenza episcopale italiana (CEI), dalla quale dipende, avente il compito di:

- studiare i problemi che interessano la vita della Chiesa in Italia;
- dare orientamento nel campo dottrinale e pastorale;
- mantenere i rapporti con le pubbliche Autorità dello Stato italiano;

l'Associazione

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

Art. 2

(Obiettivi generali)

Fornire una rete di supporto (educativa, psicologica, logistica, scolastica, economica e lavorativa), nei contesti di criminalità organizzata del territorio regionale, ai minori ed ai nuclei familiari destinatari dei provvedimenti giudiziari (penali o civili ai sensi degli artt. 330 e ss. c. c. e 25 del R.D.L. n. 1404/1934) del Tribunale per i Minorenni di, con l'obiettivo di garantire concrete alternative di vita.

Fornire una rete adeguata di supporto ai minori ed agli adulti di riferimento che – autori o vittime di reati – desiderino affrancarsi dalle logiche criminali, senza assumere lo status di testimone o collaboratore di giustizia.

Art. 3

(Impegni delle Parti)

Le Parti firmatarie del presente Protocollo d'Intesa, nel rispetto delle proprie competenze istituzionali, si impegnano a definire un programma atto a:

- garantire pari opportunità ai minori provenienti da contesti familiari mafiosi, aiutandoli a riconoscere i bisogni compressi dall'educazione malavitosa e ad operare una rivisitazione critica delle esperienze di vita, al di fuori dei condizionamenti della "famiglia" e del gruppo;
- promuovere valide alternative esistenziali attraverso la proposizione dei valori costituzionali e delle regole della civile convivenza, quali la libertà e l'autonomia della propria vita, elementi totalmente in contrasto con la rigidità del sistema mafioso;
- valorizzare le potenzialità e risorse di cui il minore è portatore e l'offerta di esperienze ed opportunità formative/lavorative che rendano concreti i nuovi valori proposti;
- creare una rete operativa in grado di accompagnare i minori ed i familiari che decidono di seguirli, in attuazione dei provvedimenti del Tribunale per i Minorenni, sino alla completa integrazione nella nuova realtà sociale, con il pieno raggiungimento di un'autonomia esistenziale e lavorativa;

- individuare e formare una rete di famiglie, case famiglia, strutture comunitarie ed operatori che siano in grado di operare in ambito regionale e garantire competenza e riservatezza, in collegamento con i Servizi Minorili dell'Amministrazione della Giustizia;
- creare una rete operativa in grado di fornire un supporto economico, logistico, lavorativo e psicologico alle donne ed agli interi nuclei familiari che decidano di dissociarsi – al seguito dei loro figli – dal contesto criminale, con l'obiettivo di garantire anche condizioni ideali per favorire successive aperture, quali l'assunzione formale dello status di collaboratore o testimone di giustizia;
- creare circuiti comunicativi tra gli uffici giudiziari e di polizia giudiziaria – anche su base nazionale – con l'obiettivo di fornire adeguate tutele ai minori ed ai nuclei familiari destinati fuori dalla Regione
- dare alle diocesi del territorio regionale orientamenti nel campo dottrinale, con specifico riferimento alla metodologia di prevenzione/contrasto pastorale al fenomeno criminale ed alle prassi/principi del presente Protocollo.

Art. 4
(Modalità di diffusione)

Le Parti si impegnano a dare la massima diffusione, presso le rispettive strutture centrali e periferiche, dei contenuti del presente Protocollo d'Intesa, con le modalità che saranno ritenute di maggiore efficacia comunicativa, purché condivise e concordate.

Art. 5
(Durata)

Il presente Protocollo d'Intesa ha validità di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, senza possibilità di rinnovo automatico.

Le Parti si riservano la facoltà, durante il periodo di validità, di modificarlo od integrarlo con le modalità seguite per la stipula.

Luogo e data

Firme

REGIONE

Il/La Presidente

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il/La Dirigente della Direzione regionale

MIUR

Il/La Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale

TRIBUNALE PER I MINORENNI

Il/La Presidente

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Il /La Presidente

DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA

Il/La Procuratore/Procuratrice distrettuale

CONFERENZA EPISCOPALE REGIONALE

Il Segretario Generale

EVENTUALE ASSOCIAZIONE DEL TERZO SETTORE

Il/La Presidente